


D.L. 111/2020 DPCM 7.9.2020

SCHEDE INFORMATIVE
del
10 settembre 2020



Decreto legge 8 settembre 2020 n. 111

**Disposizioni urgenti per far fronte a
indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno
per l'avvio dell'anno scolastico, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

Entrata in vigore: 9.9.2020

Decreto legge 8 settembre 2020 n. 111

LAVORO AGILE O CONGEDO AL 50% PER FIGLI IN QUARANTENA (art. 5)

Evento:

il Dipartimento di prevenzione della ASL dispone la *quarantena* per il minore di anni 14 a seguito di contatto avvenuto **all'interno del plesso scolastico**

Conseguenze per i genitori:


- **un solo genitore** può decidere di svolgere le proprie prestazioni in regime di *smartworking* per tutta la durata della quarantena o solo per una parte di essa

OPPURE

- se la prestazione di lavoro agile non è possibile (perché le caratteristiche dell'attività svolta non lo consentono), **un solo genitore** potrà astenersi dal lavoro per lo stesso periodo di tempo con diritto ad una indennità carico dello stato (vedi oltre)

I due genitori non possono fruire di tali diritti **nelle stesse giornate, ma solo alternativamente.**

Non si ha il diritto qualora uno dei due genitori sia già in regime di lavoro agile anche per altre motivazioni, o comunque non lavori




Decreto legge 8 settembre 2020 n. 111

LAVORO AGILE O CONGEDO AL 50% PER FIGLI IN QUARANTENA (art. 5)

Indennità: in caso di astensione lavorativa per figli minori di 14 anni in quarantena, spetta un'indennità del tutto analoga a quella già prevista per i precedenti «Congedi COVID-19»:


- 50% della retribuzione media giornaliera utilizzata per i congedi parentali (maternità facoltativa), quindi
- senza tenere conto dei ratei delle mensilità aggiuntive



Decreto legge 8 settembre 2020 n. 111

In attesa di istruzioni ministeriali e della Circolare Inps per il congedo al 50%, è plausibile supporre che:

- Per il lavoro agile
 - Il lavoratore dovrà fornire al datore di lavoro un certificato medico e una autodichiarazione per assicurare la legittimità della fruizione del lavoro agile 'da quarantena del figlio'.
- Per il congedo al 50%
 - Il lavoratore dovrà presentare una richiesta con autodichiarazione a Inps, oltre ad avvisare il datore di lavoro.



D.P.C.M. 7 settembre 2020

Il nuovo DPCM conferma le misure del DPCM 7.8.2020 e delle ordinanze del Ministro della Salute del 12 e 16 agosto fino al 7 ottobre 2020;

Il testo del DPCM del 7.9.2020 varia in minima misura quanto previsto dal DPCM del 7.8;

Le persone che fanno ingresso nel territorio nazionale e che nei 14 giorni prima hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, preventivamente o all'arrivo, sono obbligate alternativamente a:

a) presentare al vettore all'atto dell'imbarco e alle autorità che effettuano verifiche un'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore prima dell'ingresso in Italia, ad un test molecolare o antigenico, con tampone e risultato negativo;

b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; **in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.**

D.P.C.M. 7 agosto 2020

Allegato 20

Spostamenti da e per l'estero

Elenco A

Repubblica di San Marino, Stato della Città' del Vaticano

Elenco B

Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco

Elenco C

Bulgaria, Romania

Elenco D

Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay

Elenco E


Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco

Elenco F

A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldavia, Oman, Panama, Peru', Repubblica dominicana

A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia

2. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.



D.P.C.M. 7 settembre 2020


Obbligo dell'utilizzo della mascherina di protezione delle vie respiratorie:

- nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e in tutte le occasioni in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro;
- in applicazione dell'ordinanza del Ministro della Salute del 16.9.2020, l'obbligo di mascherina è da osservare anche dalle ore 18,00 alle ore 06,00 negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, spazi pubblici dove si formino assembramenti anche occasionali;

Rimangono da osservare le misure di protezione (distanziamento fisico, igienizzazione delle mani);


È consentita individualmente l'attività motoria e sportiva con distanza di 2 metri per attività sportiva e 1 metro per le altre attività fatta salva la presenza di accompagnatore per minori e/o disabili;

Dall'1 settembre è consentito partecipare ad eventi sportivi di minore entità entro i 1.000 spettatori negli stadi all'aperto ed entro i 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso solo con prenotazione e assegnazione preventiva del posto, ricambio d'aria, con osservanza del distanziamento fisico di 1 metro; i Presidenti delle Regioni valutano eventuali misure da osservare per eventi con spettatori oltre 1.000 o 200 unità. Gli eventi sportivi di interesse nazionale si svolgono a porte chiuse.




D.P.C.M. 7 settembre 2020-Attività Commerciali/Servizi

- Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza di 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si applicano anche le misure di cui all'allegato 11 (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A04399&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-08&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=11#art).




D.P.C.M. 7 settembre 2020-Attività Commerciali/Servizi

- Sono attive le attività della ristorazione, con possibili limitazioni a livello regionale, applicando l'Allegato 10 e le disposizioni regionali.
- Sono attive le mense e le linee di catering che garantiscono la distanza interpersonale di 1 metro




D.P.C.M. 7 settembre 2020-Attività Commerciali/Servizi

- Le attività di centri benessere e termali, culturali e sociali sono consentite previa verifica della compatibilità con la situazione epidemiologica da parte delle singole Regioni con individuazione di specifici protocolli;
- I servizi alla persona (parrucchieri, barbieri etc.) sono attivi secondo le disposizioni di sicurezza dettate dalle linee guida regionali.
- Le strutture degli stabilimenti balneari e le strutture ricettive sono attive secondo i protocolli regionali mantenendo in ogni caso il distanziamento sociale di 1 metro.




D.P.C.M. 7 settembre 2020-Attività Professionali

- Il DPCM raccomanda, per le attività professionali, che:
 - a) siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile tutte le volte in cui possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, quando questo non si renda possibile, rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.




D.P.C.M. 7 settembre 2020-Protocolli, formazione e trasferte

- Per il contenimento del contagio in tutti i settori produttivi, si rispetta il Protocollo del 24.4.2020 fra parti sociali e Governo.
- Si ricorda che a norma del Protocollo del 24 aprile, art. 10, ancora attivo, sono sospesi e annullati tutti gli **eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula**, anche obbligatoria, anche se già organizzati mentre è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working, sia (all'art. 8) tutte le **trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali**, anche se già concordate o organizzate. Qualsiasi deroga rispetto alle indicazioni del protocollo dovrà essere posta in essere considerando la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. con particolare riferimento agli infortuni sul lavoro da contagio a seguito dell'art. 29-bis della legge n. 40/2020.
- Ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 di cui all'allegato 21 del DPCM.
- Forme di ammortizzatori sociali.




DPCM 07.9.2020 (art. 1)

- (ex art. 4) Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui **all'elenco E (vedi sopra)** dell'allegato 20, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei 14 giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui **all'elenco F (vedi sopra)** dell'allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante autodichiarazione di cui all'art. 5, comma 1:
- a) esigenze lavorative; b) assoluta urgenza; c) esigenze di salute; d) esigenze di studio; e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- *f, g) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, nonché dei relativi familiari*
- h, i) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale, nonché dei relativi familiari.
- i-bis) ingresso in Italia per raggiungere domicilio/abitazione/residenza di persona di cui alle lett. f o h, anche non convivente, con cui vi sia una relazione affettiva stabile (aggiunto dal DPCM 7.9.2020)




DPCM 07.9.2020

- Art. 4: Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero.
- Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui **all'elenco F** dell'allegato 20 (vedi sopra) nei 14 giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:
 - 1) *cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, nonché dei relativi familiari con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell'elenco F dell'allegato 20;*
 - 2) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
 - 3) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, italiano e straniero, nell'esercizio delle loro funzioni.




DPCM 07.9.2020

- (Ex art. 5): Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso in Italia dall'estero. Chiunque fa ingresso per qualsiasi durata in Italia da Stati di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 (vedi sopra) è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00 con indicazione di:
 - a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
 - b) motivi dello spostamento nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell'allegato 20;
 - *Continua...*




DPCM 07.9.2020

- (ex Art. 5): nel caso di soggiorno o transito nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi C, D, E e F dell'allegato 20 (vedi sopra):
 - 1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - 2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
 - 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - 4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all'art. 6 del DPCM 7.8.20.
- Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.



DPCM 07.9.2020

- Misure confermate dal DPCM 7.9.2020:
- Art. 6: Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero;
- Art. 7: Obblighi dei vettori e degli armatori;
- Art. 8: Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera;
- Art. 9: Misure in materia di trasporto pubblico di linea



DPCM 07.9.2020

- Art. 10: Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche Psichiatriche, con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.